



CITTÀ DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)
Settore Servizi alla Persona
Servizio Sport

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA COMPARATIVA, RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE SOCIETÀ' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE, PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DI CALCIO A 5 DI PROPRIETÀ'
COMUNALE SITUATI IN VIA BERNINI/PIERMARINI – 1° MARZO 2025 / 31 AGOSTO 2028**

Art. 1 - Oggetto della procedura

La procedura ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale situato tra le vie Bernini e Piermarini (foglio catastale 39, particella 9)

L'impianto, individuato nella planimetria allegata, comprende:

- 2 campi di calcio a cinque giocatori con superficie di gioco m 40x20, scoperti, in erba sintetica, dotati di porte e panchine, circondati da una recinzione alta 6 metri, con quattro pali di illuminazione alti 9 metri disposti lungo il perimetro. I due campi sono contigui e separati tra loro da una rete di 3 metri d'altezza.
- 2 spogliatoi, con ingressi separati, con servizi igienici e docce, situati nel piano seminterrato dell'attigua palestra scolastica "Piermarini" (esclusa dalla presente concessione), ad esclusivo servizio dei due campi di calcio e con accesso indipendente rispetto alla palestra. Gli spogliatoi sono arredati come da dettaglio dell'allegato D.
- area perimetrale situata tra le recinzioni dei due campi e la recinzione esterna dell'impianto, lungo i lati ovest (via Piermarini), nord (via Bernini), est (tra i due campi e la palestra Piermarini).

Il lato sud dell'impianto confina con i giardini della scuola dell'infanzia Allievi e della primaria Tasso.

L'affidamento in gestione ha come obiettivo la promozione dell'attività sportiva e ricreativa connessa alla pratica del calcio a cinque e di altre eventuali discipline sportive. Essa comprende, come meglio illustrato negli articoli 5, 7 e 8:

- a) la gestione sportiva dell'impianto nel suo complesso (apertura/chiusura; definizione del calendario d'utilizzo; gestione delle prenotazioni, dei pagamenti e degli incassi; vigilanza durante gli orari d'apertura).
- b) la pulizia e la manutenzione ordinaria dei due campi di calcio
- c) la pulizia e la manutenzione ordinaria delle aree a verde
- d) la pulizia e la manutenzione ordinaria degli spogliatoi
- e) la custodia dei beni assegnati.

Art. 2 - Durata del contratto

Il contratto ha una durata di 42 (quarantadue) mesi, con decorrenza dal 1° marzo 2025 e conclusione il 31 agosto 2028.

L'Amministrazione si riserva l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (settembre 2028-agosto 2029) alle stesse condizioni contrattuali.

Potrà inoltre valutare la concessione di una eventuale proroga tecnica per il tempo necessario all'espletamento di una nuova procedura d'affidamento. L'intenzione di procedere ad una proroga sarà comunicata al gestore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 3 – Valore della concessione e canone contrattuale

Il valore della concessione, costituito dal fatturato totale generabile dalla gestione dell'impianto per tutta la durata del contratto, è stimabile in € 108.500,00 (€ 31.000,00 all'anno x 3,5 anni); € 139.500,00 tenendo conto anche dell'opzione per gli ulteriori 12 mesi (+ € 31.000,00).

Il valore è stato calcolato considerando i potenziali proventi, derivanti da:

- proprie attività sportive istituzionali (rette di iscrizione e frequenza da parte dei propri tesserati);
- utilizzi su prenotazione (adulti e organizzazioni con scopo di lucro);
- utilizzo da parte di organizzazioni senza scopo di lucro e di scuole, a tariffe agevolate;
- eventuali sponsorizzazioni, erogazioni liberali, contributi pubblici;
- destinazione parziale delle quote associative annuali.

Il gestore dell'impianto, che introita e trattiene tutti i ricavi derivanti dall'esercizio delle attività, è tenuto a riconoscere all'Amministrazione comunale un canone, di importo pari a quanto offerto in sede di gara.

L'importo del canone annuale posto a base di gara è stabilito in 3.300,00 Iva esclusa. La ASD/SSD partecipante è pertanto tenuta a formulare la propria **offerta al rialzo** rispetto a tale importo. Il canone complessivo a base di gara, rapportato alla durata complessiva di 42 mesi (3,5 anni), ammonta pertanto a € 11.550,00 Iva esclusa, al netto dell'opzione per gli ulteriori 12 mesi.

Il canone relativo agli anni 2025, 2026 e 2027 deve essere versato in due rate semestrali di pari importo, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

Il canone del 2028 (6 mesi) sarà corrisposto in unica soluzione entro il 31 marzo.

A decorrere dal secondo anno di gestione (marzo 2026), all'importo del canone sarà applicato l'adeguamento Istat. Per determinare l'adeguamento, si utilizzerà l'indice FOI, con riferimento agli ultimi 12 mesi e sulla base del più recente dato disponibile.

Art. 4 – Presa in carico dei beni

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'immobile e di accettarne lo stato di fatto, come risultante dall'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall'Amministrazione comunale. L'impianto viene consegnato con i beni mobili di cui all'allegato D.

Al termine del contatto, o in caso di eventuale risoluzione anticipata, il personale comunale e un rappresentante del gestore procederanno ad una ricognizione dello stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature, per constatarne lo stato di conservazione e di manutenzione. Sarà redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle parti per accettazione.

L'eventuale acquisto di attrezzature e arredi integrativi – ritenuti necessari per un miglior utilizzo dell'impianto, sulla base delle proposte descritte nel progetto tecnico - è a carico del gestore, che ne comunicherà al Comune l'avvenuto posizionamento nell'impianto.

Gli eventuali beni (attrezzature e arredi) acquistati dal gestore resteranno, al termine del contratto, in dotazione al Comune e diverranno di sua proprietà.

Art. 5 – Gestione dei campi di calcio a cinque

La gestione dell'impianto sportivo prevede due modalità di utilizzo:

1. attività strutturate organizzate dal gestore, rivolte ai propri tesserati/associati. Le attività strutturate possono riguardare anche discipline diverse dal calcio;
2. utilizzo dei campi, su prenotazione, da parte di maggiorenni o di minorenni, organizzazioni con scopo di lucro, organizzazioni senza scopo di lucro, scuole.

Entrambe le modalità implicano lo svolgimento delle seguenti attività, tutte a carico del gestore:

- apertura/chiusura dell'impianto (cancello esterno, spogliatoi)
- vigilanza durante gli orari d'apertura
- definizione del calendario annuale e dell'orario settimanale d'utilizzo
- gestione delle prenotazioni, dei pagamenti e degli incassi
- regolamentazione degli accessi ai due campi e agli spogliatoi (turni).

Potenzialmente, l'orario di utilizzo dell'impianto va dalle 8.00 alle 23.00, tutti i giorni della settimana. All'interno di questo arco temporale, giorni e ore effettivi di utilizzo che la ASD/SSD ritiene di poter garantire vanno indicati nel progetto tecnico.

La gestione deve ottimizzare la fruibilità della struttura nei diversi momenti della giornata e, compatibilmente con la stagione e la situazione meteo, lungo tutto l'arco dell'anno.

Le scuole, nella fascia oraria mattutina (anche di sabato, per le superiori), hanno priorità di utilizzo rispetto alle altre categorie di utilizzatori, purché la esercitino prenotando l'impianto con almeno 7 (sette) giorni solari di anticipo rispetto alla data richiesta.

I minorenni (gruppi informali di amici) hanno diritto all'utilizzo gratuito dell'impianto per almeno 8 ore settimanali, distribuite su due o più giorni, in fascia pomeridiana.

Le attività – sia strutturate che su prenotazione - devono essere promosse attraverso canali social e/o internet. Con gli stessi canali e con un cartello affisso all'esterno dell'impianto, il gestore deve rendere pubblico gli orari e le regole d'utilizzo.

L'impianto, dal punto di vista della zonizzazione acustica del Comune di Lissone, sorge in classe 3 "Aree di tipo misto", che prevede limiti di emissioni sonore di 60 dB(A) nelle ore diurne (8.00-22.00) e di 50 dB(A) nelle ore notturne (22.00-06.00). Il gestore deve pertanto garantire il rispetto di tali limiti.

Art. 6 – Tariffe di utilizzo

I proventi derivanti delle attività sono riscossi e incassati dal gestore, che li utilizza a copertura dei costi di gestione e per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali.

1. Per lo svolgimento delle attività strutturate (vedi sopra, art. 5 modalità 1) è a discrezione del gestore stabilire eventuali tariffe. Le attività a favore dei propri tesserati possono cioè essere sia gratuite che a pagamento, secondo il progetto di gestione descritto nell'offerta tecnica presentata.

2. Per l'utilizzo dei campi su prenotazione (art. 5 modalità 2):

- in caso di **maggiorenni** e di **organizzazioni con scopo di lucro**, il gestore stabilisce e applica autonomamente le tariffe che ritiene adeguate e le rende note al Comune prima dell'inizio della gestione;
- in caso di **organizzazioni senza scopo di lucro** e di **istituti scolastici**, il gestore applica a tali tariffe una riduzione pari almeno al 25% rispetto alle tariffe del punto precedente;
- in caso di utilizzatori **minorenni** il gestore deve garantire l'utilizzo gratuito (per almeno 8 ore settimanali, come sopra detto).

In sede di presentazione dell'offerta, è possibile proporre un'estensione del monte ore settimanale gratuito per l'utilizzo libero da parte degli under 18. L'eventuale incremento orario viene valutato come indicato nel punto 7a delle "Modalità di svolgimento della procedura", alle quali si rimanda.

Sempre in sede di presentazione dell'offerta, la riduzione tariffaria superiore al 25% o la gratuità di utilizzo possono essere proposte anche per altri utilizzatori, oltre che per i minorenni.

Art. 7 – Servizi ulteriori

Il gestore può attivare nell'impianto servizi ulteriori rispetto a quelli principali sopra descritti, secondo quanto presentato come miglioria nell'offerta tecnica e previo assenso scritto dell'Amministrazione comunale.

In presenza delle autorizzazioni amministrative prescritte dalla normativa igienico-sanitaria, potrà essere proposta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande – attraverso strutture removibili (chiosco) - ad esclusivo servizio degli utilizzatori dell'impianto.

E' ammessa l'installazione, in luoghi dell'impianto sportivo preventivamente concordati con gli uffici comunali, di distributori automatici di alimenti e bevande.

Art. 8 – Oneri a carico del gestore

8a- Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti e delle attrezzature affidate è a carico del gestore. Essa comprende tutti gli interventi necessari per custodire e conservare con diligenza i beni.

Costituiscono opere di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le riparazioni necessarie a mantenere in efficienza le finiture degli edifici e gli impianti tecnologici esistenti (elettrici, di riscaldamento e condizionamento, igienici e idro-sanitari).

La manutenzione ordinaria comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la manutenzione dei campi sintetici secondo le specifiche del produttore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: settimanale (spazzolatura), trimestrale (controllo dell'intasamento del granulo di gomma con eventuale ricarica), annuale (controllo presenza di eventuali scollature delle giunte dei rotoli, ispezione dei sistemi di irrigazione e drenaggio);
- il taglio dell'erba delle aree a verde, delle siepi e delle sterpaglie (con esclusione della potatura degli alberi), con relativa raccolta e smaltimento alla piattaforma ecologica comunale;
- la raccolta e lo smaltimento di rami e foglie degli alberi ad alto fusto cadute nell'area dell'impianto, in particolari sui campi di gioco;
- lo sgombero della neve;
- la riparazione delle reti di recinzione e della rete di separazione tra i due campi;
- la riparazione/sostituzione, in caso di rottura, delle attrezzature sportive (porte, reti, panchine, ecc. dei campi di calcio);
- la riparazione/sostituzione, in caso di rottura, degli arredi degli spogliatoi;
- piccole opere di falegnameria o da fabbro (riparazioni di infissi e serramenti, sistemazioni di serrature e cardini, sostituzione vetri rotti, ecc.);
- piccole opere elettriche (riparazione/sostituzione delle parti accessorie delle apparecchiature elettriche: lampadine, prese, interruttori, ecc.), con esclusione dei fari dei campi di calcio;
- piccole opere idrauliche (pulizia/sostituzione filtri rubinetti, galleggianti, disotturazione scarichi lavandini otturati, ecc.);
- la verifica degli idranti e degli estintori, con la periodicità prevista dalle norme;
- la dotazione e sostituzione del materiale di primo soccorso (DAE e altro);
- stuccature e imbiancatura di fine gestione.

Il gestore ha pertanto l'obbligo di mantenere gli immobili concessi in perfetta efficienza, senza poter chiedere al Comune di Lissone rimborsi derivanti da tale obbligo. In caso di rifiuto di eseguire i lavori di manutenzione ad esso spettanti, l'Amministrazione Comunale li potrà eseguire d'ufficio, addebitando i relativi costi aggiuntivi, mediante rivalsa sulla cauzione o incremento del canone.

Alla scadenza del contratto, i beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato, fatto salvo il naturale invecchiamento e l'usura delle parti visibili dell'immobile.

8b – Pulizie e custodia

E' a carico del gestore la pulizia sia delle aree esterne che delle aree interne (spogliatoi e servizi igienici), quella degli arredi e delle attrezzature, nonché la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il gestore è inoltre responsabile dell'apertura/chiusura, della custodia e della costante vigilanza del complesso sportivo durante l'utilizzo.

8c - Utenze

Le spese relative al consumo di acqua restano a carico del Comune, proprietario dell'impianto.

Per le utenze di energia elettrica e gas, il gestore rimborserà al Comune, annualmente e a consuntivo, le spese sostenute. Pertanto, la prima rata dei canoni annuali – con scadenza 31 marzo – sarà maggiorata dell'importo delle due utenze registratosi nell'anno precedente; dopo la scadenza del contratto – 31 agosto 2028 – sarà chiesto il rimborso utenze per il periodo gennaio-agosto 2028.

L'importo dovuto per le spese di energia elettrica sarà determinato tramite il consumo di kwh rilevato dall'apparecchio contaconsumi già installato sull'impianto.

L'importo relativo al consumo di gas (riscaldamento di spogliatoi e servizi igienici) sarà calcolato proporzionalmente al volume dei locali oggetto di concessione rispetto al volume dell'intero immobile che ospita la palestra Piermarini, pari al 3% del totale (es: il 3% dei consumi di gas registrati nel 2023 ammonta a 640 euro).

Le eventuali spese per telefono e internet sono a carico del gestore, così come la tassa sui rifiuti.

8d – Relazioni annuali sull'attività svolta e rendiconto di gestione

Il gestore deve presentare al Comune di Lissone (Ufficio Sport), entro il 30 settembre di ogni anno, una sintetica relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente (cioè settembre-agosto; marzo-agosto per il solo 2025).

La relazione deve essere corredata dal rendiconto economico di gestione dell'impianto, riferito allo stesso periodo (per il 1° anno: marzo-agosto 2025), che evidenzia i costi e i ricavi di gestione. I rendiconti annuali devono essere predisposti seguendo lo schema dell'allegato C "Canone offerto e piano economico di gestione", datati e firmati dal Presidente.

Art. 9 – Cartelloni e striscioni pubblicitari

E' consentita l'installazione di cartelli o striscioni pubblicitari, fatto salvo il pagamento dell'imposta sulla pubblicità quando dovuta. Cartelloni e striscioni devono essere in materiale ignifugo e non contundente e garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

I messaggi pubblicitari non devono essere contrari all'ordine pubblico o ledere la dignità delle persone.

Articolo 10 - Oneri del Comune di Lissone

La manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Lissone.

Costituiscono opere di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli immobili, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

La manutenzione straordinaria comprende inoltre la potatura degli alberi e gli interventi sui fari dei campi di calcio.

Il gestore ha l'obbligo di segnalare al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria indifferibile.

Articolo 11 – Uso da parte del Comune

Il Comune di Lissone si riserva la facoltà, in circostanze particolari, di utilizzare l'impianto sportivo per l'organizzazione di proprie attività, o di concederne l'uso temporaneo a scuole, altre associazioni o enti di promozione sportiva, dietro preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, in orari possibilmente non coincidenti con la normale attività del gestore.

In caso di bisogno, per finalità di prioritario interesse pubblico, previo formale avviso da comunicare almeno 6 (sei) mesi prima, le aree concesse dovranno essere restituite al Comune di Lissone, senza il riconoscimento di alcuna indennità.

Articolo 12 – Responsabilità civile

E' a carico del gestore la responsabilità civile verso il Comune e verso terzi (persone, cose, animali), derivante sia dall'attività sportiva svolta, sia dalla mancata esecuzione delle opere di manutenzione di cui all'art. 8.

A garanzia di questi rischi, il gestore stipula una polizza assicurativa RCT e RCO, valida per tutta la durata del contratto, con massimali di almeno € 1.500.000,00 per sinistro e di € 1.500.000,00 per persona e ne trasmette copia al Comune.

In polizza, il Comune di Lissone e il suo personale devono essere considerati terzi a tutti gli effetti.

Art. 13 - Garanzia di esecuzione

Il gestore, prima della decorrenza del contratto, deve costituire una garanzia tramite polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), di € 5.425,00, pari cioè al 5% del valore stimato della concessione. La garanzia deve prevedere l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Lissone.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, tra cui il pagamento del canone. E' presentata inoltre a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità del gestore.

La cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo e sarà restituita al termine del contratto.

Art. 14 – Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

Non è ammessa la subconcessione.

Il contratto non può essere ceduto né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni. Il gestore ha tuttavia la facoltà di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi di pulizia e quelli di

manutenzione, che costituiscono attività accessoria e non subconcessione, poiché i fornitori di tali prestazioni agiscono come meri esecutori materiali, senza autonomia operativa.

In questo caso, il gestore comunica al Comune di Lissone, prima dell'inizio delle prestazioni, il nome dei propri contraenti e l'oggetto dei servizi.

Art. 15- Personale destinato al servizio

Il personale destinato al servizio – dipendente, incaricato o volontario - dovrà essere adeguato, per numero e competenze, alla tipologia dei compiti da eseguire.

Il gestore agisce, nei confronti del personale, nel rispetto degli obblighi retributivi, fiscali, previdenziali, assicurativi, sanitari, antinfortunistici previsti dalle norme, con particolare riferimento agli artt. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2021 (“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”), e dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

Tutto il personale è tenuto ad osservare le disposizioni antinfortunistiche proprie dei servizi in esecuzione. L'inosservanza di queste disposizioni costituisce per il gestore responsabilità civile e penale, in relazione agli eventuali danni che, per tale motivo, dovessero derivare al personale stesso, a terzi ed agli impianti. L'inosservanza costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto se, nonostante una diffida scritta, il gestore non provveda in merito.

Art. 16 - Verifiche e controlli

Il Comune di Lissone, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, può effettuare ispezioni presso l'impianto sportivo, per verificare il rispetto delle condizioni contrattuali.

Art. 17 – Penali

Per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali che sia stato riscontrato e contestato, il Comune di Lissone può applicare le seguenti penali:

€ 150,00 per le inadempienze ritenute lievi, quali:

- difforme esecuzione di attività proposte in sede di offerta o modifiche non concordate
- ritardato inizio delle prestazioni
- mancato svolgimento dei compiti di manutenzione o pulizia previsti
- ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che non rivestano il carattere di gravità, di cui al punto successivo

€ 300,00 per le inadempienze ritenute gravi, quali:

- mancato svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato o degli adempimenti indicati nell'offerta
- grave negligenza nei compiti di custodia e vigilanza

- mancato rispetto degli obblighi relativi al personale
- comportamento gravemente scorretto verso gli utenti o verso terzi da parte del personale impiegato nel servizio
- mancata realizzazione, totale o parziale, di una delle migliorie proposte in sede di offerta o mancato rispetto del relativo cronoprogramma (superiore a tre mesi)
- recidiva per le inadempienze ritenute lievi.

L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta da parte comunale (trasmessa con raccomandata A/R o PEC), alla quale il gestore può presentare, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione, eventuali controdeduzioni.

In caso di mancato riscontro o di giustificazioni ritenute insufficienti, l'Amministrazione comunale applica la penale, che viene notificata al gestore con PEC o raccomandata a/r.

La penale si applica sotto forma di incremento del canone per l'importo corrispondente.

Art. 18 – Recesso dal contratto

Il gestore può recedere anticipatamente dal contratto, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicare con raccomandata A/R o con PEC. Il recesso comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune.

Articolo 19 – Risoluzione del contratto

Il Comune di Lissone può dichiarare risolto il contratto se si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento;
- b) il gestore si trovava, al momento dell'affidamento, in una delle situazioni comportanti l'esclusione dalla procedura.

Inoltre, ai sensi e per effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), il contratto si risolve di diritto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- mancato pagamento di almeno due rate semestrali del canone offerto, dopo due solleciti infruttuosi formalmente notificati;
- dopo tre inadempienze gravi, debitamente contestate, nel corso di un anno, circa l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- sospensione arbitraria del servizio per più di sette giorni consecutivi, in periodi diversi da quelli di chiusura eventualmente indicati in progetto;
- inosservanza delle misure relative alla sicurezza (art. 15);
- cessione del contratto o subconcessione vietata.

Il Comune, in tali casi, comunica al gestore l'avvio del procedimento di risoluzione con Pec o raccomandata A/R e assegna un termine non inferiore a quindici giorni per la rimozione delle cause dell'inadempimento, se possibile, oppure per la presentazione di controdeduzioni. Se il gestore

non rimuove le cause di inadempimento o non presenta controdeduzioni ritenute sufficienti, il Comune risolve il contratto.

Articolo 20 – Spese contrattuali

Le spese connesse alla stipulazione del contratto sono a carico del gestore:

- Imposta di registro: € 200,00;
- Diritti di segreteria (L. 604/1962 e successive modificazioni ed integrazioni): in misura proporzionale al valore del canone complessivo (es. € 135,53 in relazione al valore di € 11.550,00).

Il contratto viene redatto in esenzione dall'imposta di bollo, in forza dell'Allegato B art. 27-bis del DPR 642/1972 (associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI).

Articolo 21 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione tra le parti. In caso di fallimento del tentativo, il Foro esclusivo di competenza sarà quello di Monza.

